

Regolamento delle canalizzazioni del Comune di TENERO-CONTRA

1. GENERALITÀ

Art. 1 Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque. **Basi legali**

Art. 2 Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione, od in un ricettore comunale (lago, fiume, riale, falda). **Scopo**

Art. 3 1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune. **Applicazione**
2. L'applicazione del regolamento compete al Municipio.

Art. 4 1. Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti); come pure le canalizzazioni che per motivi d'interesse pubblico sono costruite su fondi privati. I rapporti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione. **Canalizzazioni pubbliche**
2. La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili.
3. Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al capoverso 1.

- sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi;
- materie viscosi come asfalto, catrame, ecc.;
- olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume;
- quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40° C;
- soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiore al 1/2‰);
- ecc.

Art. 11 Le acque bianche provenienti da fondi non edificati non possono defluire sull'area pubblica. Le stesse, se esistono le premesse tecniche di cui all'art. 24 del presente regolamento, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale.

Fondi non edificati

- Art. 12**
1. L'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore comunale.
 2. Il Comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate. Le spese sono a carico del proprietario del fondo.

Allacciamenti alla pubblica canalizzazione

Art. 13 In caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Municipio potrà chiedere l'allacciamento agli stessi da parte dei proprietari dei fondi non edificati. Questi, previo avviso del Municipio comunicato a mezzo lettera raccomandata, saranno tenuti ad inoltrare entro i termini fissati, gli atti e le indicazioni necessarie circa l'ubicazione della condotta d'allacciamento alla fognatura comunale. L'esecuzione dei lavori inerenti l'allacciamento avrà luogo ad opera del Comune, secondo i disposti dell'articolo 12.

Allacciamenti predisposti

Art. 14 Le canalizzazioni e gli impianti privati, come pure le condotte di allacciamento esistenti, devono essere messi in consonanza con le norme del presente regolamento. Canalizzazioni e impianti privati, condotte di allacciamento ecc. non conformi alle prescrizioni del presente regolamento potranno essere tollerati fino a che il loro stato di manutenzione risulterà buono e non sarà causa di inconvenienti.

Adeguamento delle canalizzazioni private

Art. 15 In casi speciali, il Municipio è autorizzato, nei limiti delle disposizioni legali ed esecutive federali e cantonali, a concedere deroghe al presente regolamento.

Deroghe

2. PROCEDURA

Art. 16 1. La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente agli art. 39 e seguenti della legge edilizia cantonale del 19.2.73 (L.E.) e dell'articolo 35 del regolamento d'applicazione della legge edilizia cantonale (RALE).

Obbligo della licenza, interventi sul sedime privato

2. La licenza di costruzione è pure richiesta qualora per cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità delle acque di rifiuto.

3. Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l'interessato chiederà per tempo all'ufficio tecnico comunale (UTC) l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Art. 17 La domanda di costruzione deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto ed essere corredata di seguenti piani oltre a quanto previsto dall'art. 46 del RALE:

Requisiti dei piani

- estratto mappa rilasciato dal geometra revisore con indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione dell'allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove ed esistenti;
- pianta delle canalizzazioni in scala 1 : 100 con l'indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato, nonchè i punti di raccolta, del genere e numero degli apparecchi raccordati secondo le istruzioni dell'associazione svizzera dei professionisti per l'epurazione delle acque (ASPEE);
- profilo longitudinale in scala 1 : 100 delle canalizzazioni, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico;
- dettagli degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc., compreso profilo normale di posa secondo norma no. 190 dell'associazione svizzera degli ingegneri ed architetti (SIA 190).

Requisiti
dei piani

Art. 18 Le domande di allacciamento entro il perimetro del piano generale delle canalizzazioni (PGC) sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (vedi articolo 36 RALE).

Domande di
allacciamento/
interventi sul
collettore
pubblico

Art. 19 La notifica in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque luride da raccordare ed essere corredata dai piani previsti all'articolo 17.

Procedura di
notifica

Art. 20 L'allacciamento alla canalizzazione di nuovi fabbricati e infrastrutture viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla L.E. e conformemente agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Allacciamento
di nuovi
fabbricati

Art. 21 1. Nel caso di costruzione o di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della domanda di allacciamento con la procedura di notifica (vedi art. 18 e 19).

Termine per
l'esecuzione
dell'allaccia-
mento alla
canalizzazione
pubblica

2. L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.

3. In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.
4. Il Comune provvederà ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 all'esecuzione delle opere di allacciamento entro un mese dalla data d'inoltro della richiesta.

Art. 22 1. L'immissione provvisoria di acque di rifiuto provenienti da cantieri di costruzione, prosciugamento di falda freatica, drenaggi, ecc. nella pubblica canalizzazione, può essere autorizzata dal Municipio se sono rispettate le prescrizioni dell'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e se i quantitativi d'acqua possono essere assorbiti dalle canalizzazioni.

Permessi per
immissioni
provvisorie

2. La domanda d'immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità di evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
3. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita caso per caso.

Art. 23 1. Può essere concessa l'immissione d'acque bianche in un ricettore naturale (fiume, lago, riale, falda) se sono rispettate le condizioni previste dall'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, riservata l'autorizzazione dell'Autorità cantonale.

Immissione
in un ricettore
naturale

2. La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'art. 17, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.

Art. 24 Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale.

Acque di
drenaggio

Art. 25 1. La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:

Diniego della
licenza

- a) grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico;
- b) acque di rifiuto non conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.

2. Il diniego della licenza di costruzione, motivato, è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 26 Conformemente all'art. 91 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato ed all'art. 10 del presente Regolamento, è vietata l'istallazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti di cucina).

Mulinelli
sminuzzatori

Art. 27 1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario darà avviso all'UTC di procedere alla visita di controllo ed all'eventuale prova di tenuta. Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente Regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.

Controllo e
collaudo
degli
impianti

2. Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento di cui all'art. 16 cpv. 3 il proprietario deve chiedere all'UTC il collaudo degli impianti.

3. Per le stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc. il proprietario dovrà consegnare all'UTC l'attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.

4. Il collaudo è pure richiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.

5. Nelle zone di captazione d'acqua potabile (zone S) è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti che dovrà soddisfare i requisiti della norma SIA 190. Altre prove di tenuta è facoltativa a giudizio del Municipio.

6. Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo.

7. Con il collaudo dell'impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad una eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.

8. Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.

Art. 28 Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare all'UTC il rilievo delle opere eseguite. Lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

Catasto degli
impianti

Art. 29 Le infrazioni alle norme del presente Regolamento delle canalizzazioni sono punite con multe fino a fr. 1'000.- riservate le azioni penali e civili.

Multe,
azione penale,
azione civile

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 30 a) Le acque luride e le acque meteoriche devono essere evacuate separatamente. Esse possono essere riunite in un solo pozzetto fuori dal fabbricato e prima della immissione nella fognatura comunale a sistema misto. Se la fognatura è a sistema separato le acque luride e meteoriche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori. Le acque meteoriche possono essere evacuate in corsi d'acqua; laddove le condizioni tecniche e idrogeologiche lo consentono, ne è permessa la loro dispersione superficiale o nel sottosuolo.

Evacuazione
acque luride
e meteoriche

b) Le acque chiare, quali quelle di fontane, drenaggi, falda, sorgenti, raffreddamento pompe termiche, ruscelli, ecc., devono essere evacuate nell'apposita canalizzazione oppure lasciate defluire in superficie o infiltrate nel sottosuolo. Il Municipio può eccezionalmente autorizzare la loro immissione nella canalizzazione per acque miste.

Evacuazione
acque chiare

- Art. 31** 1. Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto.
2. Condotte d'acqua potabile, dovranno avere una distanza minima di cm 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore.
3. Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati.
4. Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pezzi speciali di raccordo.

Tracciato

- Art. 32** 1. Le tratte di canalizzazione devono essere rettilinee con pendenza uniforme.
2. La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili per portate minime ed erosioni per portate massime.
3. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente:
- per le acque luride 2%
 - per le acque bianche 1%
4. Il diametro minimo delle canalizzazioni è:
- per le acque luride 150 mm
 - per le acque bianche 100 mm

Pendenze o diametri

- Art. 33** 1. Per l'esecuzione delle canalizzazioni d'evacuazione delle acque luride, sono da impiegare condotte impermeabili quali tubi di cemento, PVC, cemento-amianto, grès, ghisa, ecc. con giunti a tenuta stagna (a bicchiere, manicotti, saldature, ecc.).
2. Per l'evacuazione delle acque bianche, dette prescrizioni sono da osservare solo nel caso di posa delle condotte in zona di protezione ed in presenza di falda.

Materiali

- Art. 34** 1. Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente dal basso verso l'alto, evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico (sabbia, ghiaia) o rigido (bauletto di calcestruzzo).
2. A dipendenza delle condizioni del terreno e del sovraccarico, le canalizzazioni sono parzialmente avvolte con un manto di rinforzo adeguato.
3. Le canalizzazioni dovranno essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare ad una profondità di almeno 60 cm.
4. Se i progetti non sono completati da un calcolo statico con l'indicazione del fattore di sicurezza, le canalizzazioni sono da posare secondo le direttive ASPEE, completamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

Posa

- Art. 35** 1. Particolare cura deve essere posta ai lavori di riempimento e costipamento dei fossi. Lo strato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi.
2. Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di sottofondo o di avvolgimento.
3. Lungo le strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale.
4. Il costipamento del materiale, da eseguire a strati, dello spessore massimo 30/50 cm, deve avvenire con mezzo meccanico adeguato.

Riempimento dei fossi

- Art. 36** 1. La condotta d'allacciamento deve formare di regola un angolo acuto rispetto alla direzione di deflusso del collettore pubblico. Il convogliamento delle acque deve avvenire per gravità.

Condotta di allacciamento

2. L'innesto è da eseguire con pezzi speciali e sopra l'asse della canalizzazione pubblica.
È richiesto un pozzo d'ispezione nei seguenti casi:

- quando la tubazione è situata in falda;
- in presenza di pendenze sfavorevoli, di collettori pubblici con piccoli diametri, di rilevanti portate d'acqua;
- in zona di protezione.

3. La condotta d'allacciamento deve essere completamente avvolta con calcestruzzo CP 200.

Pozzetti

Art. 37 A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:

- a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione;
- b) pozzetto d'ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte;
- c) pozzetto di deposito o caditoie: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
- d) pozzetto di rottura: diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
- e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d'allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico. La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento.

Pozzetti:
esecuzione

Art. 38 1. A seconda della profondità per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri:

- fino a 60 cm Ø cm 60 minimo
- fino a 150 cm Ø cm 80 minimo
- oltre 150 cm Ø cm 100 minimo

2. Per profondità superiori a cm 120 i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione, per l'accesso.

3. Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscio per evitare deposito.

4. I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti. Di regola la quota di posa è superiore a quella del campo stradale sede del collettore pubblico.

5. I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di cm 60.

Art. 39 Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio con i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

Pompe

Art. 40 1. Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto del livello stradale possono rigurgitare.

Rigurgito

2. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito. È compito dei proprietari di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 41 1. Nella zona SI di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni.

Zone S di protezione delle captazioni d'acqua potabile

2. Nella zona SII di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, previa autorizzazione dell'Autorità cantonale che fisserà le modalità di posa.

3. Nella zona SIII di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni rispettate le prescrizioni delle Norme SIA no. 190. La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria.

Art. 42 Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali:

Impianti speciali

fosse di dispersione, installazioni di depurazione, impianti di pretrattamento delle acque, ecc. sono fissate dalle Autorità cantonali.

4. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 43 Tutte le canalizzazioni devono essere ispezionabili in ogni momento per la manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.

Ispezione

Art. 44 1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.

Obbligo di manutenzione

2. L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.

3. La manutenzione delle condotte d'allacciamento di cui all'articolo 12 compete al Comune. In caso d'uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato.

Art. 45 1. La tenuta delle tubazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.

Prove di tenuta

2. In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni 3 anni.

3. Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.

Art. 46 1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.

Canalizzazioni

2. Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.

Art. 47 I separatori di benzina ed olii minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto. A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

Separatori olii e grassi

Art. 48 Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate del loro fango almeno una volta all'anno. Copia dei bollettini di vuotatura è da trasmettere al Municipio. 1/5 di fango deve rimanere e la fossa va riempita di acqua prima della messa in funzione.

Fosse di decantazione
Fosse biologiche

Art. 49 1. L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice. Copia dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio ed alla SPAA.

Impianti meccanico-biologici

2. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti o per la presenza d'insetti.

Art. 50 La manutenzione dei pozzi perdenti deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramenti di liquidi o per la presenza d'insetti.

Pozzi perdenti

Art. 51 1. Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.

Intervento del Municipio

2. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente Regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.

Art. 52 1. Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione del Municipio.

Soppressione canalizzazioni ed impianti

2. Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.

3. La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato.
4. Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico-biologiche, vanno vuotate e, se possibile, riempite con materiale inerte idoneo.
5. I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati.

5. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 53 Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e seguenti della LALIA e relativo decreto esecutivo del 03.02.1977.

Contributo di costruzione

Art. 54 1. Al momento della richiesta della prova di collaudo per l'allacciamento alle canalizzazioni è esigibile una tassa amministrativa variabile da fr. 100.- a fr. 500.-, conformemente all'art. 109 LALIA, a dipendenza dell'entità dell'opera.

Tassa di allacciamento

2. La tassa, fissata dal Municipio, è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 55 1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 della LALIA.

Tassa d'uso

2. La tassa d'uso è fissata per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.10 e fr. 0.50 per mc. di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 20.- per elemento allacciato, ed in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso sia inferiore al 0,5‰ e superiore al 0,2‰ di tale valore.

4. Per fondi aperti ed i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali, e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa d'uso è calcolata sul valore di stima e può variare tra il 0,5‰ ed il 1,0‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 20.-.

5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'ACAP installati negli edifici, riferito all'anno precedente.

6. Per gli stabili non serviti dall'ACAP e privi di contatore, il Municipio si riserva di farli installare a spese del Comune.

7. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.

8. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis" a decorrere dall'abitabilità od agibilità dell'edificio indipendentemente dall'occupazione effettiva dell'edificio stesso. Ciò sulla base del primo consumo accertato.

9. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il capoverso 3, e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

10. L'ordinanza di cui al capoverso 2 prescrive le modalità d'incasso. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

6. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. L'entrata in vigore delle tasse d'uso è fissata al 1. gennaio 1985.

Entrata in vigore

2. Per tutto quanto non esplicitamente prescritto nel presente Regolamento, fanno stato la legislazione federale e cantonale in materia di depurazione delle acque, nonché le Norme SIA 190 e le direttive ASTEA.

Art. 57 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio di fognatura del 27 maggio 1968.

Abrogazioni

Approvato dal Consiglio comunale il 17 dicembre 1984
Approvato dal Dipartimento dell'Interno l'8 maggio 1985

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
Il Sindaco: F. Rossi
Il Segretario: F. Bomio

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI

ACAP	Azienda comunale acqua potabile
ASPEE	Associazione svizzera dei professionisti per l'epurazione delle acque
ASTEA	Associazione svizzera tecnici epurazione acque
CCS	Codice civile svizzero
DE	Decreto esecutivo
LALIA	Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
LEF	Legge esecuzioni e fallimenti
LE	Legge edilizia cantonale del 19.02.83
PGC	Piano generale delle canalizzazioni
RALE	Regolamento d'applicazione della legge edilizia cantonale
SIA 190	Norma no. 190 dell'associazione svizzera degli ingegneri ed architetti
SPAA	Sezione protezione acqua ed aria del Dipartimento dell'Ambiente - Bellinzona
UTC	Ufficio tecnico comunale

INDICE GENERALE

1. Generalità

Art. 1	Basi legali	"	1
Art. 2	Scopo	"	1
Art. 3	Applicazione	"	1
Art. 4	Canalizzazioni pubbliche	"	1
Art. 5	Impianti privati	"	2
Art. 6	Consorzio per l'allacciamento	"	2
Art. 7	Acque di rifiuto	"	2
Art. 8	Obbligo di immissione	"	3
Art. 9	Stabili non confinanti con strade	"	3
Art. 10	Divieto d'immissione	"	3
Art. 11	Fondi non edificati	"	4
Art. 12	Allacciamento alla pubblica canalizzazione	"	4
Art. 13	Allacciamenti predisposti	"	4
Art. 14	Adeguamento delle canalizzazioni private	"	5
Art. 15	Deroghe	"	5

2. Procedura

Art. 16	Obbligo della licenza, interventi sul sedime privato	"	5
Art. 17	Requisiti dei piani	"	5
Art. 18	Domande di allacciamento	"	6
Art. 19	Procedura di notifica	"	6
Art. 20	Allacciamento di nuovi fabbricati	"	6
Art. 21	Termine per l'esecuzione all'allacciamento	"	6
Art. 22	Permessi per immissioni provvisorie	"	7
Art. 23	Immissione in un ricettore naturale	"	7
Art. 24	Acque di drenaggio	"	7
Art. 25	Diniego della licenza	"	7
Art. 26	Mulinelli sminuzzatori	"	8
Art. 27	Controllo e collaudo degli impianti	"	8
Art. 28	Catasto degli impianti	"	9
Art. 29	Multe, azione penale, azione civile	"	9

3. Prescrizioni tecniche

Art. 30	Evacuazione acque luride e meteoriche e acque chiare	"	9
Art. 31	Tracciato	"	10
Art. 32	Pendenze e diametri	"	10
Art. 33	Materiali	"	10
Art. 34	Posa	"	11
Art. 35	Riempimento dei fossi	"	11
Art. 36	Condotta d'allacciamento	"	11
Art. 37	Pozzetti	"	12
Art. 38	Pozzetti: esecuzione	"	12
Art. 39	Pompe	"	13
Art. 40	Rigurgito	"	13
Art. 41	Zona S di protezione delle captazioni d'acqua potabile	"	13
Art. 42	Impianti speciali	"	13

4. Manutenzioni degli impianti privati

Art. 43	Ispezione	"	14
Art. 44	Obbligo di manutenzione	"	14
Art. 45	Prove di tenuta	"	14
Art. 46	Canalizzazioni	"	14
Art. 47	Separatori olii e grassi	"	14
Art. 48	Fosse di decantazione e biologiche	"	15
Art. 49	Impianti meccanico-biologici	"	15
Art. 50	Pozzi perdenti	"	15
Art. 51	Intervento del Municipio	"	15
Art. 52	Soppressione canalizzazioni ed impianti	"	15

5. Contributi e tasse

Art. 53	Contributo di costruzione	"	16
Art. 54	Tassa di allacciamento	"	16
Art. 55	Tassa d'uso	"	16

6. Disposizioni finali e transitorie

Art. 56	Entrata in vigore	"	17
Art. 57	Abrogazioni	"	18

INDICE ALFABETICO

- A.**
- Abrogazione Art. 57 pag. 18
 - Acque Art. 7 pag. 2; Art. 24 pag. 7; Art. 41 pag. 13
 - Adeguamento Art. 15 pag. 5
 - Allacciamento Art. 12 pag. 4; Art. 13 pag. 4; Art. 18 pag. 6; Art. 20 pag. 6; Art. 21 pag. 6; Art. 36 pag. 11; Art. 54 pag. 16
 - Applicazione Art. 3 pag. 1
 - Azione giuridica Art. 28 pag. 9
- B.**
- Basi Art. 1 pag. 1
 - Biologiche Art. 48 pag. 15; Art. 49 pag. 15
- C.**
- Canalizzazione Art. 4 pag. 1; Art. 46 pag. 14; Art. 52 pag. 15
 - Captazione Art. 41 pag. 13
 - Catasto Art. 28 pag. 9
 - Civile Art. 29 pag. 9
 - Collaudo Art. 27 pag. 8
 - Condotta Art. 36 pag. 11
 - Confinanti Art. 9 pag. 3
 - Consorzio Art. 6 pag. 2
 - Contributo Art. 53 pag. 16
 - Controllo Art. 27 pag. 8
 - Costruzione Art. 53 pag. 16
- D.**
- Decantazione Art. 48 pag. 15
 - Deroghe Art. 15 pag. 5
 - Diametri Art. 32 pag. 10
 - Diniego Art. 25 pag. 7
 - Divieto Art. 10 pag. 3
 - Domanda Art. 18 pag. 6
 - Drenaggio Art. 24 pag. 7
- E.**
- Edificati Art. 11 pag. 4
 - Entrata in vigore Art. 56 pag. 17
 - Esecuzione Art. 21 pag. 6; Art. 38 pag. 12
 - Evacuazione Art. 30 pag. 9
- F.**
- Fabbricati Art. 20 pag. 6
 - Fondi Art. 11 pag. 4
 - Fossati Art. 35 pag. 11
 - Fosse Art. 48 pag. 15
- G.**
- Grassi Art. 47 pag. 14
- I.**
- Immissione Art. 8 pag. 3; Art. 10 pag. 3; Art. 22 pag. 7; Art. 23 pag. 7
 - Impianti Art. 5 pag. 2; Art. 27 pag. 8; Art. 28 pag. 9; Art. 42 pag. 13; Art. 49 pag. 15; Art. 52 pag. 15
 - Interventi Art. 16 pag. 5; Art. 51 pag. 15; Art. 52 pag. 15
 - Ispezione Art. 43 pag. 14
- L.**
- Legali-basi Art. 1 pag. 1
 - Licenza Art. 16 pag. 5; Art. 25 pag. 8
- M.**
- Manutenzione Art. 44 pag. 14
 - Materiali Art. 33 pag. 10
 - Meccanici Art. 49 pag. 15
 - Mulinelli-sminuzzatori Art. 26 pag. 8
 - Multe Art. 29 pag. 9
 - Municipio Art. 51 pag. 15
- N.**
- Naturale-ricettore Art. 23 pag. 7
- O.**
- Obbligo Art. 8 pag. 3; Art. 16 pag. 5; Art. 44 pag. 14
 - Olii Art. 47 pag. 14
- P.**
- Penale-azione Art. 29 pag. 9
 - Pendenze Art. 32 pag. 10
 - Perdenti-pozzi Art. 50 pag. 15
 - Permessi Art. 22 pag. 7
 - Piani Art. 17 pag. 5
 - Pompe Art. 39 pag. 13
 - Posa Art. 34 pag. 11
 - Pozzetti Art. 37 pag. 12; Art. 38 pag. 12
 - Pozzi Art. 50 pag. 15

- Predisposti Art. 13 pag. 4
- Privati Art. 5 pag. 2; Art. 14 pag. 5; Art. 16 pag. 5
- Procedura Art. 19 pag. 6
- Protezione Art. 41 pag. 13
- Prove Art. 45 pag. 14
- Provvisorie Art. 22 pag. 7
- Pubbliche-a Art. 4 pag. 1; Art. 12 pag. 4

R.

- Requisiti Art. 17 pag. 5
- Ricettore Art. 23 pag. 7
- Riempimento Art. 35 pag. 11
- Rifiuto Art. 7 pag. 2
- Rigurgito Art. 40 pag. 13

S.

- Scopo Art. 2 pag. 1
- Sedime Art. 16 pag. 5
- Separatori Art. 47 pag. 14
- Sminuzzatori Art. 26 pag. 8
- Soppressione Art. 52 pag. 15
- Speciali-impianti Art. 42 pag. 13
- Stabili Art. 9 pag. 3
- Strade Art. 9 pag. 3

T.

- Tasse Art. 54 pag. 16; Art. 55 pag. 16
- Tenuta Art. 45 pag. 14
- Termine Art. 21 pag. 6
- Tracciato Art. 31 pag. 10

U.

- Uso Art. 55 pag. 16

V.

- Verifica-procedura di Art. 19 pag. 6

Z.

- Zona di protezione Art. 41 pag. 13